

Codice DB1603

D.D. 29 novembre 2011, n. 569

Art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006. L.R. 1/09. Incarico alla Ditta Goldfish Srl di Torino per la fornitura di materiale promozionale. Impegno totale di spesa di Euro 3.993,00 (iva compresa) sul capitolo 113718/11 (Ass. 100091 - UPB DB 16031 - CIG 361864477D).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano, di affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006, alla ditta Goldfish Srl di Torino, via M. Buonarroti n. 10 (omissis), l'incarico per la fornitura di materiale promozionale personalizzato, per un importo totale di € 3.993,00 iva compresa;

di impegnare la somma totale di € 3.993,00 sul capitolo 113718/11 (Ass. 100091 – UPB DB16031 – CIG 361864477D), che presenta la necessaria disponibilità;

di approvare lo schema di lettera contratto allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante;

di autorizzare alla stipula del predetto contratto il Dirigente del Settore regionale Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato.

La somma di € 3.993,00 (iva inclusa), viene liquidata, entro il primo trimestre 2012, alla ditta Goldfish Srl dietro la presentazione di regolare fattura, vistata dal responsabile del Settore Promozione Sviluppo e disciplina dell'artigianato.

La consegna dei beni oggetto del presente atto dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla stipula del contratto.

La ditta incaricata deve essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali e dovrà conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale.

Nel procedere all'affidamento dell'incarico sopra indicato sono state rispettate le condizioni previste dall'art. 26 comma 3 e 3 bis della legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i. . Infatti la Consip S.p.a. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa a beni comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento. Qualora Consip Spa attivi, nelle more della procedura avviata da questa Amministrazione col presente provvedimento, una convenzione avente parametri prezzo/qualità più conveniente, la Regione si riserva di non provvedere alla stipulazione del contratto.

La Ditta si assume inoltre gli obblighi di tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 smi "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

La Regione Piemonte provvede al pagamento del compenso entro il termine concordato tra le parti a decorrere dalla data di ricevimento della fattura. Qualora il pagamento della prestazione non sia

effettuato nei tempi previsti per causa imputabile alla Regione, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura fissata dal Ministero competente ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 231/02, comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, c. 2 del Codice Civile.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di recedere dal contratto mediante invio di lettera raccomandata secondo gli usi commerciali, in caso di mancata consegna o di inosservanza giudicata grave anche di una sola delle caratteristiche tecniche stabilite nel contratto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 u.c. della legge 241/90, contro la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, oltre che innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto